

- *Il Presidente* -

ATTO DI INVITO E DI DIFFIDA

La **FEDERLAB ITALIA** – Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi, con sede in Roma, alla Via del Corso n.42, in persona del Presidente p.t., On. Dott. Vincenzo D’Anna

P R E M E T T E

1.- La Federlab Italia è un ente esponenziale che ha federato operatori della sanità privata in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale per la branca di patologia clinica, già costituiti in Associazioni Regionali.-

Tra i suoi scopi tale ente esponenziale ha quello di promuovere l’emanazione o il perfezionamento di normative e provvedimenti legislativi inerenti l’attività svolta dalla categoria a livello nazionale, nonché quello di predisporre proposte di legge e provvedimenti amministrativi da presentare alle Autorità competenti in sede nazionale.-

La Federlab Italia, inoltre, promuove iniziative finalizzate alla tutela degli interessi degli associati, anche mediante attività di studio e ricerca, nonché ad integrare e sostenere ogni azione per il raggiungimento degli scopi sociali e dei fini istituzionali.-

Dunque, la Federlab Italia persegue l’obiettivo di tutelare gli interessi dei propri associati, anche in sede giudiziale, consistenti in un corretto e coerente svolgimento delle attività per cui sono stati accreditati contro ogni unilaterale stravolgimento del rapporto proveniente dalla parte contraente pubblica, che sia in violazione dei principi ispiratori della vigente normativa in materia sanitaria.-

In particolare, essa assume la rappresentanza degli interessi dei propri associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati nonché a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alla soluzione dei problemi del settore.-

2.- *La legge n.135/2012, all’8-sexies, comma 5, del decreto legislativo art.15, ha previsto che “ In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre (1992, n.502), e successive modificazioni, in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il Ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, ((sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro il 15 settembre 2012)), determina le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui all’articolo 8 -quater del decreto*

- *Il Presidente* -

legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto dell'esigenza di recuperare, anche tramite ((la determinazione)) tariffaria, margini di inappropriata ancora esistenti a livello locale e nazionale.

La legge n. 189/ 2012, all'art. 2bis, rubricato "Misure in materia di tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni sanitarie" ha introdotto dopo il comma 17 dell'art.15 del D.L. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, un ulteriore comma, il 17 bis, prevedendo che"

" 1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione per la formulazione di proposte, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi del comma 15. La commissione, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si confronta con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. La commissione conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento. Entro i successivi trenta giorni il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'eventuale aggiornamento delle predette tariffe"

2. Il decreto di cui al comma 17-bis, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))".

3.- Orbene, il legislatore ha stabilito con la previsione di cui al citato comma 17 bis che la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe, siano o meno state adottate alla data di entrata in vigore della legge n.189/2012, debbano essere oggetto della istituenda Commissione, i cui lavori dovranno essere a loro volta oggetto di un confronto con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture private accreditate.

Sicchè, è evidente che tale elemento costituisce uno dei presupposti della determinazione delle tariffe.

La norma prevede che il decreto con cui deve essere istituita la Commissione è adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.189/2012.

- *Il Presidente* -

Ad oggi, nonostante siano trascorsi circa due mesi dalla data di entrata in vigore della detta legge – **11 novembre 2012**- all'istante non risulta che sia stato adottato dal Ministero della Salute il relativo decreto, così come stabilito al comma 17 bis.-

La Federlab Italia ha interesse alla costituzione della Commissione secondo i tempi e le modalità stabilite nella legge 189/2012 ove si consideri che è una Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale dei Laboratori di analisi accreditati.

Tanto premesso, la **FEDERLAB ITALIA**, nell'interesse dei propri associati

INVITA E DIFFIDA

il **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, al Lungotevere Ripa, 1 affinché adotti, anche ai sensi della L.241/90, nei termini e secondo le modalità stabilite dal **comma 17 bis dell'art.15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135** il Decreto avente ad oggetto l'istituzione della Commissione per l'aggiornamento delle tariffe.

AVVERTE

che in caso di inerzia si attiveranno i rimedi previsti dalla legge

RISERVA

sin da ora ogni e qualsiasi azione nelle competenti sedi giudiziarie per la tutela di tutti i diritti e interessi legittimi, ivi compresa l'azione per il risarcimento di tutti i danni.-

Con osservanza.-

Roma, 4 gennaio 2013.-

FEDERLAB ITALIA
Il Presidente
Dott. Vincenzo D'Anna

